



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n° 06/12
del 03/08 2012

IL PRESIDENTE

- Vista** l'Ordinanza n. 7/2011 del 22/11/2011 con la quale è stato adottato il Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio relativo alle navi porta contenitori che scalano il Porto di Taranto per l'anno 2011;
- letto ed applicato** l'art. 11 del D. L. 216/2011 conv. con L. 28.02.2012 n. 14 che, prorogando l'efficacia delle disposizioni contenute all' art. 5, comma 7-duodecies D. L. n. 194 del 30.12.2009, attribuisce alle Autorità Portuali il potere di stabilire variazioni in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse di ancoraggio anche per l'anno 2012;
- visto** il foglio prot. n. 945/Amm/Ope, in data 27.01.2012, con il quale l'Autorità Portuale informa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – atteso che *“il limitato periodo di tempo di applicazione del Regolamento ... non ha consentito di esplicitare a pieno le potenzialità di sviluppo derivanti dalla riduzione della tassa ...e, di conseguenza, le minori tasse d'ancoraggio derivanti dalla predetta riduzione sono state pari ad € 1.658.001,02 a fronte dei € 6.300.000 previsti”* - di voler proseguire nell'applicazione di siffatta misura anche per l'anno 2012 compensando le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tasse d'ancoraggio con la quota parte del finanziamento assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.10.2011 non impiegata nel 2011;
- ritenuta** la necessità di regolamentare la riduzione delle tasse d'ancoraggio nel porto di Taranto per l'anno 2012;
- preso atto** che il Comitato Portuale, nella seduta del 23/07/2012, ha deliberato di approvare il presente provvedimento, il cui schema è stato sottoposto all'esame dell'Organo precitato, unitamente allo schema di Regolamento;
- visto** il D.M. 07/06/2011, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto;

ORDINA

Art. 1

E' adottato l'allegato Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio relativo alle navi porta contenitori che scalano il Porto di Taranto per l'anno 2012.

Art. 2

Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, si farà fronte con la quota parte del finanziamento assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.10.2011 non impiegata nel 2011.


La Direzione Amministrativa/Gare e contratti è invitata ad operare conseguentemente, apportando le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2012.

Art. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza e l'allegato Regolamento per la riduzione delle tasse d'ancoraggio relativo alle navi porta contenitori.

Taranto, li 03/08/2012

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Regolamento di attuazione dell'art. 5, comma 7 - duodecies, della L. 26/2/2010, n. 25, di conversione con modifiche del D.L. 30/12/2009, n. 194, relativo alla diminuzione delle tasse d'ancoraggio a favore delle navi che scalano il Porto di Taranto.

Titolo I	2
Generalità	2
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Titolo II	2
Disciplina della riduzione delle tasse d'ancoraggio	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Modalità di calcolo della tassa d'ancoraggio	3
Art. 4 - Modalità per l'ottenimento delle riduzioni	3
Art. 5 - Sostituzione di navi del servizio di linea	4
Art. 6 - Plafond della riduzione	4
Art. 7 - Oneri derivanti dalla riduzione della tassa d'ancoraggio	4
Art. 8 - Esenzioni	4
Art. 9 - Clausola di salvaguardia.....	4
Art. 10 - Vigenza del Regolamento.....	5
Art. 11 - Applicazione del Regolamento	5

Titolo I

Generalità

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo per la riduzione delle tasse d'ancoraggio a favore della navi porta contenitori che scalano il Porto di Taranto, nonché le modalità relative alla loro applicazione, ai sensi dell'art. 2-novies del Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011.

La riduzione delle tasse d'ancoraggio opera per le navi porta contenitori che effettuano operazioni di transhipment e che si avvalgono, presso il Porto di Taranto, della facoltà d'abbonamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 107/2009, nel termine del **31/12/2012**.

Tale riduzione opera anche per le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment che si avvalgono della facoltà ex art. 10, commi 5 e 6, della L. 27/12/1997, n. 449.

Titolo II

Disciplina della riduzione delle tasse d'ancoraggio

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Legge: la L. 26/2/2010, n. 25, di conversione con modifiche del D.L. 30/12/2009, n. 194, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 48 - Supplemento Ordinario n. 39 - del 27/2/2010;

Legge 84/94: la L. 28/1/1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Regolamento: il D.P.R. 28/5/2009, n. 107, recante il regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma 989, della L. 27/12/2006, n. 296;

Tassa di ancoraggio: il tributo previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 107/2009;

Milleproroghe: il Decreto Legge 29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

Autorità Portuale: l'Autorità Portuale di Taranto.

Armatore: colui che assume l'esercizio della nave divenendo di conseguenza titolare di tutti i rapporti giuridici che sono connessi a tale esercizio (*art. 265 cod. nav.*);

Trasporto marittimo di linea: il trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, e accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo.

Art. 3 - Modalità di calcolo della tassa d'ancoraggio

In esecuzione della facoltà concessa dall'art. 5, comma 7-duodecies, della Legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le tasse d'ancoraggio da corrispondersi da parte delle navi portacontainer che scalano il Porto di Taranto per effettuare operazioni di transhipment saranno ridotte del 99 % per tutte le navi che assicurano servizi regolari di linea che includano il Porto di Taranto per almeno un anno.

Art. 4 - Modalità per l'ottenimento delle riduzioni

L'armatore dovrà avanzare apposita istanza, entro il 10 dicembre 2012, all'Autorità Portuale allegando alla medesima l'accordo commerciale esistente con l'impresa portuale che opererà la movimentazione della merce.

In detta istanza dovranno, altresì, essere indicati:

1. l'indicazione degli scali annui previsti con allegato un cronoprogramma di massima;
2. documentazione dalla quale si evinca la pubblicizzazione del servizio su stampa e/o siti internet;
3. i nomi delle navi che saranno utilizzate per il mantenimento del servizio di linea per le quali si chiede la riduzione;
4. gli importi delle tasse d'ancoraggio che si sarebbero dovuti corrispondere;
5. dichiarazione d'impegno, a firma del legale rappresentante, dell'Armatore / Noleggiatore a mantenere la linea per un anno;
6. dichiarazione d'impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, dall'Armatore / Noleggiatore a produrre Polizza fideiussoria, garanzia bancaria o P&I per l'importo della riduzione accordata.

La polizza fideiussoria/garanzia bancaria/P&I dovrà essere presentata all'Autorità Portuale nel termine di giorni trenta dalla data di ricezione dell'autorizzazione (pena decadenza dal beneficio).

L'Autorità Portuale provvederà all'esame delle istanze, seguendo l'ordine progressivo con cui le stesse sono pervenute supportate da tutte le informazioni/dichiarazioni prescritte.

Farà fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio protocollo.

L'Autorità Portuale potrà chiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa che riterrà opportuno al fine di accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Al termine dell'esame delle istanze l'Autorità Portuale rilascerà al soggetto interessato l'autorizzazione nella quale saranno indicate le navi per le quali è riconosciuta la riduzione e la percentuale accordata.

Detto titolo autorizzativo sarà inviato anche alla Capitaneria di Porto di Taranto per l'applicazione, in sede di accertamento, del tributo dovuto.

La riduzione si applica esclusivamente alle navi indicate nell'autorizzazione.

Art. 5 – Sostituzione di navi del servizio di linea

L'armatore, in caso di sostituzione di una nave del servizio di linea per la quale è stata autorizzata la riduzione della tassa d'ancoraggio, perde la possibilità di utilizzare il beneficio. Egli sarà, dunque, tenuto a restituire la documentazione in originale attestante l'avvenuto versamento del tributo e sarà tenuto a corrispondere, la tassa per l'intero secondo la normativa vigente a far tempo dal giorno della sostituzione.

L'armatore, qualora la fattispecie prevista dal comma 1 si verifichi nell'arco temporale di vigenza del presente Regolamento, potrà presentare istanza all'Autorità Portuale con la quale, indicate le ragioni di tale sostituzione, chiede di poter usufruire della riduzione per la nave che deve entrare in servizio allegando la documentazione di supporto ex art. 4.

L'Autorità Portuale implementerà sulla documentata istanza di cui al comma 2 l'iter procedimentale istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4.

Art. 6 - Plafond della riduzione

Le autorizzazioni di cui al precedente art. 4 saranno rilasciate agli aventi diritto, nel termine del 31/12/2012, fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative, fino alla concorrenza della somma di € 4.641.998,98, derivante dalla differenza tra l'importo massimo della riduzione della tassa d'ancoraggio previsto nel 2011, pari ad € 6.300.000, e l'importo delle autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto nello stesso anno pari ad € 1.658.001,02.

Art. 7 - Oneri derivanti dalla riduzione della tassa d'ancoraggio

Agli oneri derivanti dalla riduzione della tassa d'ancoraggio si farà fronte con la quota parte del finanziamento assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.10.2011 non impegnata nel 2011.

La Direzione Amministrativa/Gare e contratti opererà per l'effetto apportando le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2012.

Art. 8 - Esenzioni

Sono fatte salve le esenzioni dal pagamento della tassa d'ancoraggio ex art. 13 della L. 9/2/1963, n. 82.

Art. 9 - Clausola di salvaguardia

L'Autorità Portuale, nell'ipotesi in cui l'armatore non osservi la condizione prevista dall'art. 3 di assicurare servizi regolari di linea che includano il Porto di Taranto per almeno un anno, implementerà il procedimento amministrativo per addivenirsi alla caducazione del beneficio medesimo dandone immediata comunicazione alla

Capitaneria di Porto. In tale caso l'armatore, sugli esiti del procedimento stesso, sarà tenuto a corrispondere la tassa de qua per l'intero, con effetto retroattivo ed il relativo ammontare, qualora non corrisposto, sarà prelevato dalla fideiussione.

Art. 10 - Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento cesserà di avere vigore alla data del 31/12/2012, fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative.

Art. 11 - Applicazione del Regolamento

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 107/2009.

